

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1986

Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla Cassa ufficiali esistente presso l'allora Ministero della guerra, che veniva riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica, fu affidato il compito di corrispondere agli ufficiali dell'Esercito un'indennità supplementare, in aggiunta a quella loro corrisposta dall'Opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato.

Successivamente, il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, istituì il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, con il compito di pagare un premio ai sottufficiali della predetta Forza armata — compresi quelli dell'Arma dei carabinieri — all'atto della loro cessazione dal servizio, nonchè di elargire ai medesimi dei sussidi per speciali circostanze in caso di comprovato bisogno.

Un analogo istituto, peraltro, non è stato previsto per i graduati e i militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri.

Ragioni di equità, correlate anche alla tendenza ad armonizzare sotto tutti i profili i trattamenti economici e previdenziali di tutte le categorie del personale militare vincolate da rapporto di impiego, rendono necessario provvedere alla creazione, per i graduati e i militari suddetti in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, di un meccanismo previdenziale analogo a quello previsto per i sottufficiali dell'Esercito. Ciò si ritiene di poter realizzare stabilendo la loro iscrizione d'ufficio al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, che viene articolato in due distinte gestioni. Tale soluzione, infatti, appare preferibile a quella della istituzione di uno specifico organismo e risponde a valide esigenze organizzative e di economia gestionale.

All'uopo è stato predisposto il presente disegno di legge che non comporta alcun onere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive integrazioni, sono iscritti d'ufficio anche gli appuntati e i militari di truppa in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

1. Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito è amministrato da un consiglio composto di sette membri: sei nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal Ministro del tesoro. Esso è articolato in due distinte gestioni: una per i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, ed una per gli appuntati e i militari di truppa della medesima Arma.

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'iscrizione d'ufficio al Fondo gli appuntati ed i militari che cessano dal servizio per limiti di età entro il sesto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi possono però essere iscritti al Fondo a domanda; in tale caso, all'atto del collocamento a riposo, saranno restituite loro le somme versate, insieme con gli interessi maturati.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.